Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 settembre 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 086-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 20 SETTEMBRE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1960. — **Società I.C.S. - Industrie Composizioni Stampate, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1961. — **FIAT - Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1961. — **GIAC - Gestioni ed Iniziative Artistiche e Cinematografiche, società per azioni, in Torino:** Titoli obbligazionari 8 % estratti per essere ammortizzati nell'anno 1961. — **Società telefonica tirrena « TETI », per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1961. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1961. — **Ing. V. Zacchi e C., S.I.F.O.M., società per azioni, in Milano:** Rimborso anticipato di prestito obbligazionario. — **La Centrale - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1961. — **Società elettrica Selt - Valdarno, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 6 settembre 1961. — **Società per azioni Col di Lana, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1961. — **Ceat Gomma - società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1961. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 12 settembre 1961. — **Società per azioni Metropolitana Milanese M. M., in Milano:** Errata-corrige. — **Terni - Società per l'industria e l'elettricità:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 935.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Opera Sbandati », con sede in Roma.

N. 935. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Opera Sbandati », con sede in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 936.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa arcipretale di Santa Maria Cattolica, sita nel comune di Maida (Catanzaro).

N. 936. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa arcipretale di Santa Maria Cattolica, sita nel comune di Maida (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 937.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, sita in località Pescaiola del comune di Arezzo.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Agnese, sita in località Pescaiola del comune di Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 938.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Campi Salentina (Lecce).

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle Grazie, sita nel comune di Campi Salentina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 38. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 939.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, sita nel comune di Ferentino (Frosinone).

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco, sita nel comune di Ferentino (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 940.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, sita nel comune di Jacurso (Catanzaro).

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Sebastiano, sita nel comune di Jacurso (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 941.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Carmine, sita nel comune di Sammichele di Bari (Bari).

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. del Carmine, sita nel comune di Sammichele di Bari (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1961.

Modalità per l'attuazione delle provvidenze creditizie per agevolare la conduzione aziendale, recate dall'art. 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 2 giugno 1961, n. 454, recante un « piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura »;

Visto il capo 3° della legge suindicata recante provvidenze per agevolare la conduzione aziendale;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per l'attuazione delle cennate provvidenze;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, a favore dei quali saranno disposte assegnazioni a valere sullo stanziamento di cui all'art. 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, recante norme per l'attuazione del « Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura », sono autorizzati a concedere prestiti di conduzione ai termini dell'art. 2, n. 1; della legge 5 luglio 1928, n. 1760, al tasso d'interesse del 3 per cento.

La differenza tra il tasso d'interesse — comprensivo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — praticato dagli Istituti ed Enti entro il limite all'uopo stabilito con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ai sensi dell'art. 34 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454, e quello del 3 per cento dovuto dalle ditte prestatarie, resta a carico dello Stato e sarà liquidato conformemente a quanto previsto dal successivo art. 11.

Art. 2.

La concessione dei prestiti a tasso agevolato da parte degli Istituti ed Enti finanziatori dovrà effettuarsi nell'ambito delle assegnazioni in concorso interessi previamente disposte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con l'osservanza delle norme e modalità contenute nel presente decreto.

Art. 3.

I prestiti a tasso agevolato per la conduzione delle aziende agrarie e per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi: ai coltivatori diretti, singoli od associati;

ai mezzadri, coloni e compartecipanti; agli agricoltori, non appartenenti alle predette categorie, conduttori di aziende agricole e forestali in fase di trasformazione; alle cooperative agricole.

Sono da considerare:

a) coltivatori diretti, coloro che hanno i requisiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

b) mezzadri, coloni e compartecipanti, coloro che coltivano terreni in base a contratti, anche verbali, di mezzadria, di colonia parziaria o di compartecipazione;

c) cooperative agricole, le cooperative regolarmente costituite e che risultino iscritte, come tali, negli appositi registri delle Prefetture sia che conducano terreni agrari e forestali sia che gestiscano impianti per la conservazione, lavorazione e trasformazione collettiva dei prodotti dei fondi dei loro soci;

d) aziende agricole e forestali in fase di trasformazione, quelle nelle quali siano in corso di concreta realizzazione opere e lavori straordinari di adeguamento delle strutture o di riconversione colturale, volti a migliorarne l'organizzazione ed incrementarne la produttività.

Non hanno titolo ad ottenere i prestiti a tasso agevolato i proprietari di fondi rustici concessi in affitto.

Art. 4.

Per la concessione dei prestiti a tasso agevolato, gli aventi titolo dovranno presentare all'Istituto od Ente prescelto domanda in carta semplice dalla quale risultino, oltre le generalità della Ditta, le essenziali caratteristiche dell'azienda, la destinazione della somma richiesta e ogni altro elemento ritenuto utile per la concessione del finanziamento.

Art. 5.

Nessun onere farà carico ai concessionari oltre quello relativo al pagamento del bollo sulle cambiali nella misura fissa dello 0,10 per mille, degli interessi al tasso annuo del 3 per cento ed ai rimborso, alla data stabilita, del capitale concesso a prestito.

Art. 6.

Qualora all'Istituto od Ente non consti direttamente la qualifica del richiedente ai fini dell'ammissibilità al prestito agevolato, potrà essere chiesto all'interessato di produrre idonea attestazione.

All'accertamento della condizione prevista dalla lettera *d*) del precedente art. 3 provvederà direttamente l'Istituto od Ente finanziatore che, ove del caso, potrà assumere informazioni all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 7.

Le somme concesse a prestito con le disposizioni di favore di cui trattasi, dovranno essere erogate in unica soluzione all'atto del rilascio della cambiale agraria o della stipula del contratto.

Art. 8.

Alle ditte cui sia stato erogato un prestito di conduzione a tasso agevolato, non potrà essere concesso analogo finanziamento di favore per la stessa azienda e per la stessa annata agraria, salvo casi di dimostrata necessità.

Art. 9.

Sugli importi di concorso statale attribuiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potranno essere disposte a favore dei singoli Istituti ed Enti interessati, in una o più soluzioni, anticipazioni in misura globale non superiore al 50 per cento degli importi medesimi.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di destinare ad altri Istituti ed Enti le assegnazioni che non siano state, in tutto o in parte, utilizzate, trascorsi 60 giorni dal termine del periodo stabilito dallo stesso Ministero per la loro utilizzazione.

In tal caso, gli Istituti ed Enti, cui a suo tempo le anticipazioni vennero concesse, sono tenuti ad effettuare, senza carico di spese per l'erario, i versamenti che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a corrispondere allo Stato gli interessi legali decorrenti dal giorno successivo al ricevimento delle somme anticipate.

Art. 10.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte, si provvede con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base di rendiconti trimestrali che ciascun Istituto od Ente dovrà produrre, rimanendo ad esso la responsabilità dell'esatto impiego delle somme erogate, conformemente a quanto disposto dall'art. 19 della citata legge n. 454 e dal presente decreto.

I rendiconti di cui al precedente comma — muniti del visto del Collegio sindacale o di un suo componente all'uopo designato — dovranno essere compilati secondo il modello allegato. Per gli Istituti a carattere nazionale od interprovinciale il visto sarà apposto sul documento di riepilogo dei singoli rendiconti.

Art. 11.

Per la decorrenza e la scadenza dei prestiti di conduzione assistiti dal concorso dello Stato, dovranno assumersi le seguenti date: giorno 10 o 20 del mese o fine del mese.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro potranno disporre accertamenti presso gli Istituti ed Enti allo scopo di verificare l'esatta destinazione delle somme erogate per concorso interessi.

Gli Istituti ed Enti sono tenuti a porre a disposizione dei funzionari incaricati dei predetti accertamenti, i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per l'espletamento del loro mandato.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni recate dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e dal regolamento d'esecuzione della legge medesima.

Roma, addì 17 agosto 1961

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

ISTITUTO OD ENTE.................................

PROVINCIA	
Somma assegnata	L. ....
Disponibilità residua:	
— all'inizio del trimestre . .	L. ....
— alla fine del trimestre . .	L. ....

LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454 - ART. 19

Rendiconto dei prestiti di conduzione erogati nel trimestre dal.............. al..............

Data di erogazione			Prestiti erogati		Data di scadenza			Durata dei prestiti in giorni	Numeri	Importo interessi al tasso stabilito dall'art. 34 della legge n. 454	Importo interessi al tasso del 3 %	Importo interessi a carico dello Stato
giorno	mese	anno	N.	Importo	giorno	mese	anno					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
20	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
30	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
10	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
20	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
30	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
10	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
20	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
30	....	......	......	....	......	....	......	....	......	....	....	....
TOTALI . . .			......	....						....	....	....

Importo anticipazione accreditata L. ....
Importo anticipazione già detratta in precedenti elenchi . . . L. ....
A dedurre anticipazione residua . L. ....
Restano da liquidare ...... L. ....

Riepilogo prestiti erogati

CATEGORIE	Trimestri precedenti		Trimestre in corso		Totale	
	n.	importo	n.	importo	n.	importo
	a	b	c	d	e	f
Coltivatori diretti, singoli ed associati. . .	....	....	....	....	....	....
Mezzadri, coloni, compartecipanti	....	....	....	....	....	....
Piccole aziende in fase di trasformazione .	....	....	....	....	....	....
Medie aziende in fase di trasformazione. .	....	....	....	....	....	....
Grandi aziende in fase di trasformazione .	....	....	....	....	....	....
Cooperative agricole	....	....	....	....	....	....
TOTALI . . .	....	....	....	....	....	....

Visto a' termini dell'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454

IL COLLEGIO SINDACALE IL DIRETTORE

....

AVVERTENZA — Gli Istituti a carattere nazionale od interprovinciale dovranno riportare nel documento trimestrale di riepilogo dei singoli rendiconti, i dati di cui alle colonne nn. 4, 5, 9, 11, 12, e 13, nonchè quelli del saldo conto anticipazione e delle colonne *a*, *b*, *c*, *d*, *e* e *f*.

(6019)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona lungo il viale Carlo III, sita nell'ambito del comune di San Nicola la Strada.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Caserta per la protezione delle bellezze naturali; nella adunanza del 12 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona lungo il viale Carlo III, sita nell'ambito del comune di San Nicola la Strada (Caserta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Nicola la Strada;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dai signori Castaldo Mario e Lavinia, dall'avv. Luigi Michitto; dalla sig.ra Fevola Antonietta per conto della figlia minore Fevola Aurelia; dal sig. Castaldo Giovanni; dal sig. Gentile Giovanni e, congiuntamente, dai signori Letizia Nicola, Russo Giuseppe, Zampella Salvatore, Lauritano Angela, Zampella Pietro, Bernardo Dionigi, Gallo Pasquale, Zappullo Pasquale, Farina Luca, Defilippo Anna;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale, costituisce un caratteristico complesso di immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona lungo il viale Carlo III, sita nel territorio del comune di San Nicola la Strada (Caserta), nel tratto che va dalla Rotonda di San Nicola la Strada, lato Napoli, al confine del territorio comunale di Caserta, avente la profondità di metri trecento (300), sia a destra che a sinistra del viale Carlo III, a partire dal ciglio stradale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Caserta.

La Soprintendenza ai Monumenti di Napoli, curerà che il comune di San Nicola la Strada provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Caserta

VERBALE n. 3 (Stralcio)

Seduta del 12 novembre 1959

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 12 del mese di novembre alle ore 10,30 nei locali dell'Amministrazione provinciale di Caserta si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caserta.

(*Omissis*);

Ordine del giorno:

(*Omissis*);

3) CASERTA-SAN NICOLA LA STRADA: Imposizione vincolo sui terreni fiancheggianti il viale Carlo III dalla Rotonda di San Nicola la Strada fino alla Reggia di Caserta.

(*Omissis*);

Si passa al terzo argomento dell'ordine del giorno.

Il prof. Pacini illustra la necessità di sottoporre a vincolo i terreni fiancheggianti il vialone Carlo III, a partire dalla Rotonda di San Nicola la Strada fino alla Reggia di Caserta.

Interviene alla discussione il rag. Lanzante sindaco di San Nicola la Strada il quale fornisce al presidente tutte le notizie in merito all'argomento.

Il commissario del comune di Caserta si dichiara d'accordo sulla imposizione di vincolo per il territorio di pertinenza del comune di Caserta.

Infine all'unanimità, con il parere favorevole del commissario prefettizio di Caserta e del sindaco di San Nicola la Strada, si decide di porre il vincolo con l'estensione di m. 300 a partire da una tangente della Rotonda di San Nicola, lato Napoli, ai due lati della strada fino al confine del territorio comunale di Caserta e di mt. 500 da questo fino alla Reggia, ai sensi dei commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per procedere poi ad un piano territoriale paesistico nel quale siano stabiliti i criteri di edificabilità. (Su detta zona esiste già il vincolo di rispetto per la mole Vanvitelliana).

(*Omissis*);

Alle ore 13 si scioglie la seduta.

Il presidente: Valerio MARIANI

Il segretario: ROTONDATO

(5974)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Boscotrecase (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella

adunanza del 22 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Boscotrecase (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Boscotrecase;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perchè forma dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Boscotrecase (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli, curerà che il comune di Boscotrecase provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 settembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Verbale n. 42 (Stralcio)

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 22 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

1) AUTOSTRADA NAPOLI-POMPEI - Imposizione vincolo sui suoli a monte e a valle dell'autostrada.

2) Imposizione vincolo d'insieme sui territori dei Comuni vesuviani - (Sant'Anastasia, Ottaviano, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, San Sebastiano al Vesuvio, San Giuseppe Vesuviano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Resina, Pompei, BOSCOTRECASE, Portici, Torre Annunziata):

Aperta la seduta, il presidente propone di invertire l'ordine del giorno e di discutere per primo argomento l'imposizione di vincolo di insieme sui territori comunali dei paesi vesuviani perchè, se si decide tale vincolo, non vi è ragione di discutere l'imposizione di vincolo su i terreni a monte e a valle dell'autostrada Napoli-Pompei, ricadendo sotto la circoscrizione dei Comuni vesuviani, indicati al punto 2) dell'ordine del giorno.

La proposta è accolta e il presidente chiede ai sindaci e ai delegati dei sindaci, presenti, di conoscere se esistono, nei Comuni amministrati, regolamenti edilizi comunali e piani regolatori.

(*Omissis*).

Udite le relazioni dei rappresentanti dei vari Comuni, il presidente e il soprintendente richiamano l'attenzione di tutti i presenti sulla inderogabile necessità di imporre il vincolo, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su i territori dei Comuni vesuviani, alcuni dei quali sono addirittura senza neanche regolamento edilizio alfine di non menomare irrimediabilmente la caratteristica e suggestiva bellezza paesistica e panoramica di queste contrade alle falde del Vesuvio. Essi ritengono pertanto che sia quanto mai opportuno imporre il vincolo di insieme su ogni Comune. I rappresentanti dei Comuni interessati dichiarano di essere in massima parte d'accordo sulla nécessità di porre un vincolo ma ritengono che l'imposizione del vincolo sull'intero territorio è eccessiva perchè comprenderebbe anche località di non rilevante interesse paesistico e chiedono quindi che sia limitata a determinate zone, costituendo, così, delle fasce di protezione.

Il prof. Pacini, l'arch. De Pascale e l'ing. Carola replicano chiarendo, innanzi tutto, che il vincolo non vuole significare divieto assoluto di edificabilità, ma deve essere inteso soltanto come una disciplina contro indiscriminate costruzioni che potrebbero alterare pregiudizievolmente il paesaggio e, data la particolare natura della località, fanno presente l'impossibilità di accogliere la richiesta di una riduzione di vincolo, rendendosi difficile una esatta delimitazione tra zone di maggiore o minore interesse paesistico, senza dire degli inevitabili inconvenienti che essa comporterebbe.

Dopo ampia discussione, la Commissione che, alla unanimità, è d'accordo di imporre il vincolo d'insieme - decide di porre ai voti tale questione, discutendola Comune per Comune.

(*Omissis*).

COMUNE DI BOSCOTRECASE: La Commissione, preso atto che il sindaco, sebbene regolarmente invitato non è intervenuto alla riunione, ad unanimità si dichiara di parere favorevole all'imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Boscotrecase, ai sensi dei commi tre e quattro dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un complesso di immobili di caratteristico aspetto oltre che da bellezze panoramiche considerate come quadri naturali.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: Ettore CERIANI

Il segretario: dott. Vittorio PERITO

(5976)

DECRETO PREFETTIZIO 11 settembre 1961.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Lucca.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità per adeguarne la composizione alle disposizioni legislative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli Enti interessati;

Sentito il medico provinciale;

Visto l'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Lucca, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:

1) Il Prefetto;

Componenti:

2) Il medico provinciale;

3) Il veterinario provinciale;

4) Il presidente del Tribunale di Lucca;

5) L'ing. capo dell'Ufficio del genio civile;

6) Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) Il capo dell'Ispettorato del lavoro;

8) L'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado residente nel capoluogo;

9) L'ufficiale sanitario del comune di Lucca;

10) Il dott. Gian Antonio Carraro, medico condotto;

11) Il direttore della sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

12) Il direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

13) Il prof. dott. Baldo Ghilardi, presidente degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;

14) Il prof. dott. Giovanni Giordano, direttore sanitario degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;

15) Il prof. dott. Giuseppe Mucio, primario medico degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;

16) Il prof. dott. Luigi Torchiana, primario chirurgo degli Ospedali ed Ospizi di Lucca;

17) Il prof. dott. Francesco Cassano, primario di ostetricia e ginecologia;

18) Il dott. Michele Lombardi, medico chirurgo;

19) Il prof. dott. Gaetano Pasquinucci, primario pediatra;

20) L'avv. Natale Mancini, esperto in materie amministrative;

21) L'ing. Luigi Piccioli, esperto in ingegneria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) L'ing. Giorgio Di Ricco, esperto in ingegneria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

23) Il dott. Frediano Franceschoni, rappresentante dell'Ordine dei medici;

24) Il dott. Emilio Ghirlanda, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

25) Il dott. Vasco Giannini, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

26) Il dott. Corrado Lazzareschi, rappresentante dell'Ordine dei chimici;

27) L'ostetrica Delia Del Frate, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

28) L'A.S.V. Lilly Arrighi, rappresentante del Collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

29) Il rag. Santo Pezzino, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

30) Il dott. Pietro Martinelli, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;

31) Il dott. Osvaldo Pilade Nardi, rappresentante dell'Istituto nazionale assicurazione malattie;

Segretario:

32) il dott. Biagio D'Alba, consigliere di 1ª classe della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Lucca, addì 11 settembre 1961

Il prefetto: LA SELVA

(5977)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Impianti elettrici » presso la Facoltà di ingegneria della Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Impianti elettrici » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6055)

Vacanza della cattedra di « Matematica finanziaria » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di « Matematica finanziaria », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6056)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Brusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 261, l'Amministrazione comunale di Brusciano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6022)

Autorizzazione al comune di Rotondella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 258, l'Amministrazione comunale di Rotondella (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 14.444.118, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6023)

Autorizzazione al comune di Gorgoglione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 257, l'Amministrazione comunale di Gorgoglione (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi de'l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6024)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 254, l'Amministrazione comunale di Santa Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6025)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 255, l'Amministrazione comunale di Cirigliano (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6026)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 256, l'Amministrazione comunale di Ferrandina (Matera), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 13.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6027)

Autorizzazione al comune di San Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 253, l'Amministrazione comunale di San Basile (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6028)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 252, l'Amministrazione comunale di Colosimi (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6029)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6032)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Bieda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di San Giovanni di Bieda (Viterbo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6030)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Tossicia (Teramo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6031)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 279, l'Amministrazione comunale di Graffignano (Viterbo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 1.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6033)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Campli (Teramo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6034)

Autorizzazione al comune di Civitella del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Civitella del Tronto (Teramo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6035)

Autorizzazione al comune di Casole D'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 273, l'Amministrazione comunale di Casole D'Elsa (Siena), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6037)

Autorizzazione al comune di San Quirico D'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di San Quirico D'Orcia (Siena), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6036)

Autorizzazione al comune di Siano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 272, l'Amministrazione comunale di Siano (Salerno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6038)

Autorizzazione al comune di Calto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 271, l'Amministrazione comunale di Calto (Rovigo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6041)

Autorizzazione al comune di Ceneselli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Ceneselli (Rovigo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6042)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 266, l'Amministrazione comunale di Noepoli (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6044)

Autorizzazione al comune di Barile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 265, l'Amministrazione comunale di Barile (Potenza) viene autorizzata da assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6045)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 264, l'Amministrazione comunale di Guardia Perticara (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6043)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 269, l'Amministrazione comunale di Frassinelle Polesine (Rovigo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6039)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 267, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6040)

Autorizzazione al comune di Campomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1961, registro n. 24 Interno, foglio n. 263, l'Amministrazione comunale di Campomaggiore (Potenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.490.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6046)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3ª Estrazione per l'ammortamento del Debito redimibile 5 % - 1954

Si rende noto che il giorno 9 ottobre 1961, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, nella sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª, 2ª 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª 11ª, 12ª e 13ª (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del Debito redimibile 5 % - 1954.

Successivamente, il giorno 10, nella medesima sala e alla stessa ora, sarà provveduto alla 3ª Estrazione di una serie, che sarà rimborsata a partire dal 1° gennaio 1962.

La serie sorteggiata verrà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1961

Il direttore generale: GRECO

(5771)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 205

Corso dei cambi del 19 settembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,63	620,62	620,60	620,60	620,60	620,60	620,6025	620,65	620,63	620,63
$ Can.	601,80	602 —	601,50	601,90	601 —	601,85	601,90	601,80	601,80	601,90
Fr Sv.	143,82	143,82	143,83	143,815	143,80	143,82	143,82625	143,85	143,82	143,83
Kr D.	90,14	90,15	90,135	90,15	90,20	90,14	90,145	90,15	90,14	90,15
Kr. N.	87,20	87,20	87,24	87,21	87,25	87,18	87,1925	87,15	87,19	87,20
Kr Sv.	120,03	120,10	120,09	120,135	120,20	120,03	120,135	120,05	120,03	120 —
Fol.	171,65	171,70	171,75	171,565	171,65	171,67	171,55	171,70	171,66	171,65
Fr B.	12,47	12,47	12,4725	12,4695	12,455	12,47	12,468	12,47	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,22	126,20	126,15	126,165	126,20	126,22	126,14	126,25	126,22	126,22
Lst.	1745,90	1746,15	1746,50	1746,375	1745,25	1745,82	1746,125	1745,80	1745,90	1746 —
Dm. occ.	155,32	155,30	155,29	155,305	155,27	155,29	155,2975	155,35	155,32	155,30
Scell. Austr.	24,62	24,05	24,05	24,0525	24 —	24,05	24,05	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,75	21,75	21,73	21,75	21,70	21,75	21,7525	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 19 settembre 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	83,15
Id. 3,50 % 1902	91,70
Id. 5 % 1935	106,325
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,35
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,40
Id. 5 % 1936	102,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,20
Id 5 % (Beni Esteri)	98,275

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,601
1 Dollaro canadese	601,90
1 Franco svizzero	143,821
1 Corona danese	90,147
1 Corona norvegese	87,201
1 Corona svedese	120,135
1 Fiorino olandese	171,557
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,152
1 Lira sterlina	1746,25
1 Marco germanico	155,301
1 Scellino austriaco	24,051
1 Escudo Port.	21,751

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Affidamento al Consorzio di bonifica Cellina Meduna delle funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria per le opere di sistemazione del torrente Meduna.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961 al registro n. 19, foglio n. 363, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, ferme restando la competenza territoriale e le attribuzioni in ente di bonifica, sono state affidate, con separata gestione e conseguenti oneri, le funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria per la difesa delle opere del torrente Cellina, classificate con il regio decreto 29 marzo 1928.

(6051)

Affidamento al Consorzio di bonifica Cellina Meduna delle funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria per la difesa delle opere dei fiumi Tagliamento e Cosa.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1961 al registro n. 19, foglio n. 364, al Consorzio di bonifica Cellina Meduna, ferme restando la competenza territoriale e le attribuzioni di ente di bonifica, sono state affidate, con separata gestione e conseguenti oneri, le funzioni di Consorzio idraulico di 3ª categoria per la difesa delle opere dei fiumi Tagliamento e Cosa, classificate con il regio decreto 10 gennaio 1915.

(6052)

Revoca di decreto concernente diritto esclusivo di pesca sul fiume Po

Con provvedimento in data 14 aprile 1961, è stato revocato il decreto ministeriale in data 7 agosto 1930, con il quale veniva confermato il decreto del prefetto della provincia di Torino, in data 15 gennaio 1923, n. 32869, relativo al riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca a favore del comune di San Mauro Torinese, sul tratto del fiume Po, scorrente nel territorio di quel Comune.

(6021)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Malcesine (Verona).

Con decreto 31 dicembre 1961, n. 13, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di spiaggia del lago di Garda, in comune di Malcesine (Verona), segnata nel catasto dello stesso Comune alla sezione A, foglio IV, mappale 648, di mq. 850, ed indicata nella planimetria rilasciata il 3 marzo 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Verona, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5920)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156; per la particella 2-*a* del foglio di mappa 18, della superficie di ettari 188.27.85, compresa nei terreni siti in agro del comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), espropriati in forza del decreto presidenziale 25 luglio 1950, n. 513 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 170 del 27 luglio 1950, supplemento ordinario) nei confronti della ditta BARRACCO Alfonso fu Enrico, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 11.805.062 (lire undicimilioniottocentocinquemilasessantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1950.

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato al sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

Foglio n. 18, particella 2;

Foglio n. 18, particella 3, Ha. 23.51.10, reddito dominicale L. 2.351,10;

Foglio n. 28, particella 2, Ha. 52.72.80, reddito dominicale L. 11.616,16.

Corrige:

Foglio n. 18, particella 2-*a*;

Foglio n. 18, particella 3-*a*, Ha. 20.49.50, reddito dominicale L. 2.049,50;

Foglio n. 28, particella 2-*a*, Ha. 42.10.40, reddito dominicale L. 9.262,88.

Il presente avviso annulla e sostituisce a tutti gli effetti quello concernente la medesima ditta espropriata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 303 del 16 dicembre 1959, alle pagine 4327, colonna II, e 4328, colonna I.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Successivamente sarà disposto l'indennizzo dei residui terreni espropriati in forza del decreto presidenziale soprarichiamato.

(5885)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Salvatore Grasso, nato a Margherita di Savoia (Foggia) il 31 agosto 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 30 giugno 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(6057)

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione in pediatria

La dottoressa Lydia Duchini, nata a Milano il 13 novembre 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di specializzazione in pediatria conseguito presso l'Università di Milano il 3 luglio 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(6061)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (6 luglio 1961) il Bollettino n. 17 della provincia di Venezia contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo 26 marzo 1954 economico aziendale per il personale impiegatizio e salariato della Cassa di risparmio di Venezia.

2. — Verbale di accordo 18 gennaio 1957 economico aziendale per il personale dipendente dalla Cassa di risparmio di Venezia.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (26 luglio 1961) il Bollettino n. 40 della provincia di Venezia contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 1° giugno 1960 per gli impiegati dipendenti dalla Società Fondiaria Agricola Industriale « S.F.A.I. » S.p.A. di Portogruaro.

2. — Contratto collettivo di lavoro 10 luglio 1956 per gli operai addetti alle attività industriali esercitate dalla Società Fondiaria Agricola Industriale « S.F.A.I. » S.p.A. di Portogruaro (Venezia).

Il Ministro: SULLO

(5984)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 33 della provincia di Forlì contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 9 marzo 1960 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende industriali dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 34 della provincia di Forlì contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 2 aprile 1960 integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959, in vigore dal 2 aprile 1960 per gli operai addetti alle industrie edili ed affini di Rimini e circondario.

2. — Accordo collettivo 2 aprile 1960 per la istituzione della Cassa edile per la giurisdizione di Rimini e circondario.

3. — Statuto della Cassa edili per il circondario di Rimini, stipulato il 2 aprile 1960.

Il Ministro: SULLO

(5985)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Udine contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 16 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale non impiegatizio dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Udine.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 26 della provincia di Udine contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 27 settembre 1954 per i tecnici caseari della provincia di Udine.

2. — Accordo salariale integrativo al contratto collettivo di lavoro per i tecnici caseari della provincia di Udine — 27 settembre 1954 — stipulato in data 20 marzo 1960.

(5981) *Il Ministro*: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1959) il Bollettino n. 14 della provincia di Pisa contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 5 marzo 1960 per la sistemazione salariale dei lavoratori dipendenti da aziende produttrici di stoviglie e ceramiche della zona di Vicopisano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Pisa contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 2 agosto 1960 per le lavoratrici avventizie e stagionali addette alla lavorazione di frutta e verdura nella provincia di Pisa.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Pisa contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 21 giugno 1960 per la disciplina del trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle aziende della provincia di Pisa esercenti: industria della calce; escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, etc.; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silice; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle pietre affini; segatura, lavorazione dei sopradetti materiali; produzione di granulati, cubetti, polveri, etc.; lavorazione delle selci.

2. — Accordo 14 novembre 1959 per la ricognizione dei minimi retributivi da valere nei confronti degli operai dell'industria metalmeccanica ed installatrice della provincia di Pisa in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959.

Il Ministro: SULLO

(5990)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Bologna contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 20 febbraio 1960 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 agosto 1958 per gli impiegati tecnici ed amministrativi di aziende agricole e forestali della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 29 della provincia di Bologna contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 25 gennaio 1960 per il trattamento economico del personale che presta la sua opera presso i locali cinematografici e cinema-teatrali situati nella provincia di Bologna.

2. — Accordo salariale 16 settembre 1957 integrativo al contratto nazionale di lavoro per i professori di orchestra dipendenti da imprese di rivista, operette, varietà e avanspettacolo, oppure dai teatri e cinema-teatri ove agiscano dette imprese, valevole per la provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 25 della provincia di Bologna contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 1° agosto 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1954 per i lavoratori stagionali avventizi e giornalieri ortofrutticoli della provincia di Bologna.

2. — Contratto collettivo di lavoro 30 aprile 1960 per il personale salariato dipendente da aziende alberghiere della provincia di Bologna.

3. — Contratto collettivo di lavoro 30 aprile 1960 per il personale impiegatizio dipendente da aziende alberghiere della provincia di Bologna.

Il Ministro: SULLO

(5989)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 agosto 1961) il Bollettino nazionale n. 192 contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi nella legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Convenzione del 30 giugno 1950 per la regolamentazione delle Commissioni interne presso le Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati.

2. — Accordo economico nazionale del 10 gennaio 1951 concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª e di 2ª » - « personale subalterno, operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati.

3. — Accordo economico nazionale del 20 dicembre 1951 per la proroga al 30 giugno 1952 con posibilità di ulteriore proroga, salvo disdetta, al 31 dicembre 1952, dell'accordo 10 gennaio 1951 concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subal-

terno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati.

4. — Accordo economico nazionale del 15 dicembre 1952 per la proroga al 30 giugno 1953 con possibilità di ulteriore proroga, salvo disdetta, al 31 dicembre 1953, dell'accordo 10 gennaio 1951 (già prorogato con l'accordo 20 dicembre 1951) concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

5. — Convezione del 14 ottobre 1953, modificativa ed aggiuntiva al contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

6. — Accordo economico nazionale del 14 ottobre 1953 per la revisione del trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: impiegati/e di 1ª - impiegati/e di 2ª - personale subalterno - operai, guardie notturne e personale di fatica, dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

7. — Convenzione del 10 maggio 1954, modificativa dell'articolo 88 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 per il personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati.

8. — Accordo economico nazionale del 10 giugno 1954 per la proroga al 31 dicembre 1954, con modificazioni, dell'accordo 10 gennaio 1951, già (prorogato con gli accordi 20 dicembre 1951 e 15 dicembre 1952) concernente le modalità per la determinazione della misura e per l'applicazione della scala mobile al trattamento economico del personale appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati.

9. — Accordo economico nazionale del 29 ottobre 1954 per l'unificazione e la maggiorazione della misura degli assegni familiari per il personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati e per il deferimento, alla Cassa unica per gli assegni familiari della corresponsione degli assegni stessi in favore dei dirigenti degli istituti predetti.

10. — Accordo economico nazionale del 29 ottobre 1954 concernente il conglobamento della maggiorazione di contingenza per persone a carico negli assegni familiari e l'istituzione della scala mobile sugli assegni familiari per il personale dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

11. — Accordo economico nazionale del 27 luglio 1956 per la revisione del trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, e per la proroga al 31 dicembre 1959 della scadenza dei contratti nazionali ed aziendali concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro del predetto personale.

12. — Accordo economico nazionale del 7 novembre 1956 per la revisione del trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed enti equiparati, stipulato in esecuzione dell'accordo economico nazionale 27 luglio 1956 fra l'A.C.R.I. e le OO. SS. dei lavoratori: F.A.L.C.R.I. e F.I.D.A.C.

13. — Accordo nazionale del 18 giugno 1958 per la disciplina dell'orario di lavoro festivo, limitatamente al periodo 1° luglio-15 settembre 1958, per il personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica » dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

14. — Accordo economico nazionale del 4 luglio 1959 per la revisione del trattamento economico del personale, appartenente alle seguenti categorie: « impiegati/e di 1ª » - « impiegati/e di 2ª » - « personale subalterno » - « operai, guardie notturne e personale di fatica », dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati nonchè per la proroga al 31 dicembre 1962 della scadenza dei contratti nazionali ed aziendali concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro del predetto personale, e per l'impegno ad esaminare talune questioni di carattere economico e normativo.

15. — Accordo economico nazionale del 7 giugno 1960 per la revisione delle misure delle indennità di rischio del personale con mansioni di Cassa (impiegati e subalterni) dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato in esecuzione dell'accordo economico nazionale 4 luglio 1959.

16. — Convenzione del 13 giugno 1960 per la modificazione degli articoli 14 e 55 della Convenzione modificativa e aggiuntiva al Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 febbraio 1941 stipulata il 14 ottobre 1953.

17. — Accordo economico nazionale del 30 luglio 1960 per la revisione del trattamento economico del personale femminile, dipendente da Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato in esecuzione dell'impegno assunto con l'accordo 4 luglio 1959 di esaminare il problema relativo alla parificazione del trattamento economico del personale femminile rispetto a quello del personale maschile.

Il Ministro: SULLO

(5991)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (22 agosto 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Novara contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 10 settembre 1951 per la concessione della indennità di contingenza ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri ed affini della provincia di Novara.

2. — Contratto di lavoro 10 settembre 1951 integrativo economico salariale per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri di Novara e provincia.

3. — Accordo 30 marzo 1960 sul trattamento economico ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Novara per ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di anzianità per dimissioni.

4. — Accordo 31 marzo 1960 per l'indennità di contingenza da corrispondere agli operai dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Novara.

Il Ministro: SULLO

(5994)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 35 della provincia di Parma contenente il sottoindicato contratto pubblicato a sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto aziendale 30 settembre 1959 per i dipendenti del Consorzio unico di bonifica della bassa parmense.

Il Ministro: SULLO

(5996)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 32 della provincia di Forlì contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo 1° giugno 1960 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

(5997)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (10 giugno 1961) il Bollettino n. 10 della provincia di Foggia contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo di lavoro del 26 marzo 1960 per i dipendenti dagli esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia integrativo di quello nazionale del 12 agosto 1959.

2. — Verbale aggiuntivo all'accordo provinciale 26 marzo 1960 per i dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Foggia.

Il Ministro: SULLO

(5995)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 agosto 1961) il Bollettino n. 37 della provincia di Genova contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 17 dicembre 1959 per l'applicazione dell'accordo economico e normativo nazionale 23 ottobre 1959 per i lavoratori addetti ai lavori previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova.

2. — Accordo 22 febbraio 1960 per le variazioni da apportare, in occasione di scatti in aumento o in diminuzione della indennità di contingenza, al compenso fisso giornaliero per la forfettizzazione retribuzione differita spettante agli operai occasionali occupati nei lavori di cui agli artt. 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova.

3. — Accordo 8 aprile 1957 per l'aggiornamento della « indennità bordo » e della forfettizzazione della « retribuzione differita » per gli operai « occasionali » occupati a bordo di navi in riparazione nel porto di Genova (lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del C.A.P.).

4 — Accordo 25 luglio 1957 per l'aggiornamento dell'indennità anzianità, preavviso e premio anzianità forfettizzati per gli operai di ruolo della compagnia « ramo industriale » impiegati nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del C.A.P. del porto di Genova.

5. — Accordo 21 febbraio 1957 per l'aggiornamento della « indennità ambito porto » a favore degli operai delle officine ubicate nel porto di Genova.

6. — Accordo 9 agosto 1955 per il trattamento economico degli operai occupati nei lavori di riparazione navale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova (indennità bordo - forfettizzazione retribuzione differita, indennità anzianità e preavviso, compenso fisso aggiuntivo).

7. — Accordo 19 agosto 1957 per il rimborso delle spese di trasporto agli operai di ruolo ed occasionali avviati a bordo nei lavori di cui agli articoli 5 e 6 del decreto n. 13 del 5 gennaio 1955 del Consorzio autonomo del porto di Genova.

8. — Accordo 18 marzo 1947 per l'aggiornamento dell'indennità per lavoro di bordo del personale delle officine del porto di Genova.

Il Ministro: SULLO

(5992)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e dalla massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Asti contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Verbale di accordo sindacale 28 aprile 1958 per il trattamento economico al personale laureato e diplomato di farmacia della provincia di Asti.

Il Ministro: SULLO

(5998)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 agosto 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Imperia contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 24 marzo 1960, integrativo all'Accordo nazionale 12 agosto 1959, da valere per i lavoratori dipendenti dagli Esercizi cinematografici e cinema-teatri della provincia di Imperia.

Il Ministro: SULLO

(5993)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (31 luglio 1961) il Bollettino n. 14 della provincia di Trieste contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo economico 20 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958 per i dirigenti di aziende commerciali della zona di Trieste.

Il Ministro: SULLO

(5999)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (4 agosto 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Roma contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 4 aprile 1953 per il trattamento di quiescenza del personale della Cassa di risparmio di Roma.

2. — Contratto integrativo aziendale 14 luglio 1955 per il personale della Cassa di risparmio di Roma.

3. — Accordo 16 marzo 1956 per il trattamento di quiescenza al personale della Cassa di risparmio di Roma.

4. — Accordo economico aziendale 29 dicembre 1956 per i dipendenti della Cassa di risparmio di Roma (esclusi i dirigenti ed i funzionari).

5. — Accordo economico aziendale 29 dicembre 1956 per la concessione dei miglioramenti economici a favore di alcune categorie del personale della Cassa di risparmio di Roma, in aggiunta alle provvidenze adottate per tutto il personale dell'Istituto (esclusi i dirigenti ed i funzionari), per effetto dell'accordo nazionale 7 novembre 1956, nonchè dell'accordo economico aziendale pari data.

6. — Accordo economico aziendale 8 aprile 1957 per il personale tecnico della Sezione pegno della Cassa di risparmio di Roma equiparato alla categoria impiegatizia.

7. — Accordo 8 aprile 1957 per la determinazione delle voci pensionabili della retribuzione del personale della Cassa di risparmio di Roma.

8. — Accordo aziendale 27 marzo 1958 per il trattamento di quiescenza al personale della Cassa di risparmio di Roma.

9. — Accordo 28 dicembre 1958 aggiuntivo all'ultimo accordo economico aziendale per i dipendenti della Cassa di risparmio di Roma (esclusi i dirigenti ed i funzionari) stipulato il 29 dicembre 1956.

10. — Accordo 27 luglio 1960 per la elevazione del contributo « fondo adeguamento » del personale della Cassa di risparmio di Roma.

11. — Accordo aziendale 29 marzo 1957 concernente il trattamento economico del personale impiegatizio e subalterno della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

12. — Accordo 2 agosto 1957 per l'approvazione del regolamento del Fondo di integrazione delle pensioni dell'Assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti gestita dall'I.N.P.S. per il personale della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

Il Ministro: SULLO

(6000)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1959, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a dodici posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1959, registro n. 24 Difesa-Aeronautica, foglio n.180);

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1959, con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1959, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 314);

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1960, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1960, registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 76);

Visto il decreto ministeriale in data 18 marzo 1961, con il quale sono nominati membri aggregati e supplente alla Commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1961, registro n. 14 Difesa Aeronautica, foglio n. 108);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei candidati risultati idonei al concorso in narrativa, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1ª *Categoria: Costruzioni aeronautiche ed edilizie:*

1. De Crescenzo Salvatore	punti	877
2. Maestri Giorgio	»	814
3. Spaggiari Ottavio	»	812
4. Manetti Ermanno	»	802
5. Rizzi Gianfranco	»	800

2ª *Categoria: Assistenti di meteorologia:*

1. Columba Gaetano	punti	942
2. Cantù Vittorio	»	935
3 Cori Emilio	»	910
4. Celi Franco		906
5. Mauri Carlo	»	895
6. Torroncelli Salvatore	»	886
7. Coloatto Pasqualino	»	885
8. Giovannini Alberto	»	883
9. Santomo Pasquale	»	880
10. De Mitri Mariano	»	839
11. Tomasi Eolo	»	823
12. De Propris Giancarlo	»	801
13. Aledda Mariano	»	800
14. Risoldi Franco	»	772
15. Guasco Enzo	»	753
16. Panaro Franco	»	739

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1961
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 5

(6005)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3240 del 19 giugno 1961, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1960;

Vista la lettera in data 25 luglio 1961, con la quale il dott. Achille Pasquale Frasca, medico condotto chiamato a far parte della suddetta Commissione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli, perchè, fra i concorrenti a posti di medico condotto, figurano i nominativi di un proprio nipote e di un proprio figlio;

Considerata la necessità di nominare in seno alla Commissione un altro medico condotto, in sostituzione del dimissionario;

Vista la lettera n. 814 del 17 luglio 1961, con la quale il sindaco di Foggia ha segnalato una terna di nominativi di medici condotti, fra i quali può scegliersi il sostituto del dott. Frasca;

Decreta:

Il decreto n. 3240 del 19 giugno 1961, ferma restando in ogni altra parte la sua validità, è modificato come segue:

Il dott. Diego De Mita, medico condotto di Foggia è nominato componente della Commissione giudicatrice per il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia al 30 novembre 1960, in sostituzione del dimissionario dott. Achille Pasquale Frasca, per i motivi indicati nelle premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Foggia.

Foggia, addì 6 settembre 1961

Il medico provinciale: RAHELI

(6006)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.

Con decreto in data 5 settembre 1961 del medico provinciale di Pavia è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1959.

Detta Commissione è così composta:

Presidente:

Mognaschi dott. Francesco, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica dell'Università;

Giannuzzo dott. Emanuele, medico provinciale;

Bertolotto prof. Ugo, specialista e libero docente in ostetricia e ginecologia;

Pirola Teresa, ostetrica condotta.

Segretario:

Mignone dott. Vincenzo, consigliere della prefettura.

(5967)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.